

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

108° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 13
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	7, 8
LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	2
LORENZI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	6
MASULLO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	10
MELE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	8
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	9

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica», d'iniziativa dei deputati Ruberti, Acciarini, Bracco, Brancati, Castellani, Jervolino Russo, Lenti, Petrella, Sbarbati, Siola e Soave, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Lombardi Satriani, di riferire alla Commissione.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge di cui oggi iniziamo l'esame concerne, opportunamente, iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e apporta significative modifiche alla legge 28 marzo, 1991, n. 113, la quale aveva disciplinato un ambito che ha acquisito un'importanza progressiva nella società contemporanea.

Il legislatore del 1991, consapevole della complessità della tematica, avvertì l'esigenza di adottare iniziative volte a riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico. A tal fine si ritenne necessaria la promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche. Questo programma tanto ambizioso quanto opportuno comportava la necessità di sviluppare, in collaborazione con l'università, la ricerca e la sperimentazione di metodologie per la didattica, con particolare attenzione per l'impiego di nuove tecnologie, nonché la necessità di promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica.

Tra le modifiche che il disegno di legge n. 3836 è volto ad introdurre occorre anzitutto menzionare la definizione, al 1 capoverso dell'articolo 1, della «cultura tecnico-scientifica» in termini di cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate.

Le iniziative tese a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia ricalcano quelle prefigurate nella precedente normativa, con alcune differenze terminologiche: ad esempio, si impiega la dizione «cultura tec-

nico-scientifica» in luogo dell'espressione «cultura scientifica». La lettera *f*) del capoverso 1 dell'articolo 1 inserisce inoltre, tra le finalità della normativa, la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso una migliore utilizzazione dei laboratori scientifici.

Il capoverso 2 individua come obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, nonché il potenziamento di musei, attraverso intese con le amministrazioni regionali e locali.

Il capoverso 3 indica, tra i requisiti di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per accedere ai finanziamenti triennali, la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, l'attività prodotta, l'utenza raggiunta e la qualità dell'offerta didattica.

Il capoverso 4 prevede la possibilità per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati.

L'articolo 2 valuta in 20 miliardi di lire annue, a decorrere dal 1999, l'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, al quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

L'articolo 3 precisa che almeno il 60 per cento dello stanziamento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, delle strutture e dei consorzi nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, capoversi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico, entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente.

Richiamo l'attenzione su tale disposizione perché questa Commissione ha sottolineato più volte la necessità di erogare le risorse del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in base a parametri oggettivi, evitando di corrispondere somme con criteri misteriosi, che sfuggono al controllo parlamentare e dilatano i margini di discrezionalità. È opportuno che anche le Commissioni parlamentari siano adeguatamente illuminate circa questa sapiente opera di distribuzione di risorse, in modo che la luce dell'intelligenza e della comprensione si diffonda pariteticamente su tutti i soggetti istituzionali.

L'articolo 4 prevede che il Ministro pubblichi ogni anno un apposito bando, nel quale siano precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi, per attività coerenti con le finalità della legge, e siano individuati progetti di rilevanza nazionale intorno ai quali aggregare le singole iniziative. Si tratta di una disposizione volta a superare la pratica dei finanziamenti a pioggia, destinati a qualunque progetto che presenti una coerenza interna. A tale proposito, ritengo giusto scongiurare il rischio di una distribuzione inadeguata, eccessivamente capillare delle risorse; ritengo tuttavia altrettanto opportuno diffondere suffi-

cientemente i finanziamenti pubblici affinché alla loro erogazione possa accedere una pluralità di enti. Per evitare che la totalità delle risorse disponibili sia canalizzata verso un numero limitato di grandi enti, per trovare un punto di equilibrio tra una frammentazione che rischia di essere dispersiva e un accentramento che privilegia i soggetti più forti economicamente, sarebbe dunque opportuno indirizzare una parte dello stanziamento ad iniziative volte a garantire una ricca articolazione del sapere. Non è possibile infatti istituire gerarchie del sapere, nè distinguere tra discipline più degne ed essenziali per il progresso dell'umanità e discipline meno degne ed inessenziali per lo sviluppo dell'umanità.

All'articolo 5 del provvedimento viene individuata la costituzione «con decreto del Ministro» di «un Comitato tecnico-scientifico» e ne viene fissata la composizione. Ricordo che la presidenza istituzionalmente spetta al Ministro, il quale nomina cinque componenti: ne fanno altresì parte un rappresentante della Conferenza dei rettori, un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Ormai ci sono tuttavia molti *media* e semmai questa esperienza specifica degli esperti dovrebbe riguardare le diverse modalità della comunicazione, non solo quella editoriale. Il funzionamento di questo Comitato non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la relativa spesa viene riassorbita nello stanziamento complessivo di cui ho già parlato.

Naturalmente, in sede di prima applicazione il componente del Comitato tecnico-scientifico da designare da parte della Assemblea della scienza e della tecnologia è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Questo, sinteticamente, è il contenuto del disegno di legge.

Collega Asciutti, la informo che ho preso qui in Commissione uno stampato del disegno di legge, ma il mio lavoro non è certo il frutto di un'improvvisazione «prensile»: il convincimento che il relatore si è fatto in riferimento a questo disegno di legge, dopo averlo attentamente letto, è che esso è estremamente opportuno in quanto introduce alcune modifiche utili per realizzare la diffusione della cultura scientifica.

Eppure, nel pieno rispetto dei colleghi che hanno elaborato questo disegno di legge, mi sembra che esso si attesti su una concezione di cultura scientifica (ahimè!) tributaria di una vecchia e totalmente superata distinzione. Sulle due culture, decenni fa, in diversi paesi si sviluppò un ampio dibattito. Lentamente è emersa la consapevolezza dell'impossibilità della gerarchia, per cui la cultura scientifica non riguarda esclusivamente le cosiddette scienze esatte (le scienze naturali, quelle matematiche e così via): ogni disciplina, dal proprio punto di vista (purchè elabori una metodologia che chiarisca di volta in volta i passi che compie), può ambire alla denominazione di scienza, altrimenti noi avremmo una duplice categoria, quella degli «Scienziati, Scienziati, Scienziati» («SSS»: lo dico tre volte

per evitare che vi siano intenzionalità ironiche che emergerebbero se dicessi solo «SS»!)... Ad ogni modo, tornando alla questione in discussione, può ambire a denominarsi scienza ogni osservazione del reale, purchè fatta nel rispetto di una metodologia che si è convenuto chiarire essere scientifica, cioè elaborazione delle ipotesi, applicazione di un determinato metodo, verificabilità dei processi conoscitivi e delle strategie conoscitive poste in essere: questa è l'unica differenza. Come dicevo, non ci sono gli «Scienziati, Scienziati, Scienziati» e gli «Scienziati così così», quelli che permangono nell'area della vituperata – da alcuni – cultura umanistica.

Ed allora, l'osservazione che faccio è la seguente: mi chiedo il perchè di questa volontà definitoria, per cui ogni volta che si parla di cultura scientifica in questo disegno di legge si specifica che ci si riferisce a quella «tecnico-scientifica», come se non vi fossero discipline scientifiche che non usano per il proprio sviluppo il supporto di tecnologie avanzate.

Credo che un concetto di cultura scientifica che intenda essere esclusivamente tecnico-scientifica sia assolutamente insostenibile sul piano delle argomentazioni od in sede di dibattito intellettuale. Credo anche che sarebbe pericolosissimo se affidassimo al legislatore il potere definitorio di ciò che deve essere una cosa: che facciamo, il dirigismo? Altre epoche hanno conosciuto il fenomeno del dirigismo legislativo, inteso a definire la teoria linguistica che dovesse essere seguita, la concezione dello sviluppo nella riflessione botanica delle scienze naturali e – guarda caso – la definizione promanava dall'interesse del «Gran Capo». Per fortuna, tutto questo appartiene ad altra epoca, ad altra temperie culturale, ad una diversa concezione; non credo che si possa far rivivere.

Certo, vi sono le migliori intenzioni: è bene che questa cultura scientifica abbia una definizione, ma non si deve intendere – a mio modesto avviso – con cultura scientifica unicamente quella cosiddetta tecnico-scientifica, perchè questo comporterebbe un'ulteriore mortificazione di altre aree del nostro sapere: penso a quella storiografica, a quella delle scienze sociali, ugualmente – ripeto – scientifiche rispetto ad altre, ugualmente scienze, anche come dignità di livello scientifico. Ma naturalmente la peculiarità della scienza è mutuata dalla specificità della disciplina: questo è persino ovvio; lo dico a me stesso, più che agli altri!

Ed allora, il parere che esprime il relatore, nell'illustrazione doverosa di questo disegno di legge, è sostanzialmente positivo, purchè ad esso siano apportati emendamenti migliorativi (e fino a quando il nostro paese sarà retto da un regime bicamerale, a meno che non si intenda il bicameralismo come inutile perdita di tempo, vi è sempre la possibilità – che i colleghi deputati, legittimamente del resto, hanno utilizzato più volte – di intervenire su un testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, presentando ed approvando emendamenti migliorativi).

Il parere, dunque, è che l'iniziativa sia ottima: ben venga una disciplina che modifichi, migliorandolo, il testo della legge n. 113 del 1991.

Questo disegno di legge, però (come qualsiasi altro prodotto dell'uomo), è migliorabile e credo che emendamenti tesi a sottolineare non

la dimensione tecnico-scientifica, ma quella scientifica, nella ricchezza di tutti i suoi significati, possano rendere questo strumento legislativo ancora più adeguato alle esigenze complesse della società contemporanea, che ha bisogno per il suo sviluppo di tutte le scienze e non solo di una parte di esse, come se nell'ambito scientifico vi fossero sorelle che possano andare al ballo del principe e sorelle che debbano restare accanto ai focolari, secondo quanto ci ricorda una fiaba talmente diffusa che sarebbe inutile ricordarla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORENZI. Pur riservandomi di approfondire un po' più dettagliatamente il disegno di legge di revisione della legge n. 113 del 1991, non posso fare a meno di esprimere il mio favore per questo passaggio che tende indubbiamente a rendere più efficace ed efficiente il provvedimento proposto dall'allora ministro Ruberti, che fu accolto con viva soddisfazione proprio per la necessità di riconoscere dignità alla cultura scientifica, insufficientemente valorizzata nel nostro paese.

Desidero soffermarmi brevemente su alcune modifiche che ritengo importanti. Il provvedimento del 1991 sembrava viziato dall'intento di promuovere soprattutto nel Mezzogiorno iniziative volte a valorizzare la cultura scientifica. All'articolo 1, capoverso 1, lettera *a*) del testo in esame le parole «con particolare attenzione per il Mezzogiorno» sono state eliminate e sostituite con le parole «sull'intero territorio nazionale».

Sempre all'articolo 1, capoverso 1, la lettera *f*) menziona opportunamente la comunicazione con il mondo della produzione e della ricerca. Tuttavia, il problema è inquadrato in modo piuttosto riduttivo laddove si cita l'opportunità di far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana. Credo che sarebbe più appropriata la dizione «per la cultura generale e per lo sviluppo sostenibile della società».

L'approvazione del provvedimento del 1991 ha stimolato importanti iniziative, tra cui le Settimane della cultura scientifica, che sono state ben accolte negli ambienti scolastici, registrando una notevole partecipazione da parte degli studenti. Proprio alcuni giorni fa si è chiusa nella mia cittadina una Settimana della cultura scientifica, nell'ambito della quale è intervenuto il direttore della specola vaticana, padre George Coyné, su un argomento sempre molto attuale e significativo: scienza e fede, con particolare riferimento a Galileo Galilei.

Non posso dissociarmi dall'auspicio del relatore che la definizione di cultura tecnico-scientifica posta all'articolo 1, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e cultura delle tecniche derivate, sia ampliata. Credo che non sussistano problemi in ordine a tale ampliamento, ma vorrei insistere brevemente sull'importanza di definire il metodo scientifico, che sappiamo essere, in termini molto semplicistici, metodo classificatorio, metodo induttivo e metodo deduttivo. La cultura non può emanciparsi da questo metodo senza sostituirlo con un metodo alter-

nativo, altrettanto rigoroso. Non intendo negare alle scienze umanistiche l'opportunità di avere lo stesso riconoscimento delle scienze naturali, ma tale riconoscimento deve fondarsi sull'applicazione del metodo sperimentale, inventato da Galileo Galilei. La scienza ufficiale è nata tra mille difficoltà, in un processo estremamente tormentato, emancipandosi da un'impostazione classificatoria ancorata a schemi del passato, che si sottraeva alla formulazione quantitativa e alla verifica sperimentale. Tramite l'osservazione tradotta in parametri quantitativi è possibile addivenire a quella verità che è il punto d'approdo verso il quale tende l'umanità, sia con la scienza sia con la fede.

Credo, quindi, che questo appello del relatore debba essere accolto con una minima condizione e cioè quella dell'apertura, della necessità dell'«inglobamento» dentro alle proprie professioni, al proprio modo di agire, di tutte le metodologie e che dunque, soprattutto nell'accettarsi come cultore, come persona colta, quando si accetta il metodo scientifico, si accetti la scienza in tutte le sue espressioni.

Questo è un punto su cui dobbiamo riflettere, perché è molto bello quello che chiede il relatore, però, poi, se questo non si traduce in pratica diventa un modo per non affrontare il problema ed anzi (ancora una volta!) in qualche modo per relegare la scienza in una concezione opportunistica per la società. Mi preme in qualche modo sottolineare questo: la scienza non può essere considerata in termini di concezione opportunistica. La scienza è buona non perché serve, la scienza è buona in sé e per sé, perché è un mezzo di cultura fondamentale per la nostra società, senza la quale nulla oggi è possibile fare e pensare, magari «strafo-gandosi» in quella ricerca della verità che poi, al di là di tutto, è possibile individuare in termini abbastanza concreti e certi soltanto con il metodo scientifico.

Non si può assolutamente pensare che uno scienziato storico non sappia di scienza e rifiuti il metodo della scienza o almeno quell'approccio scientifico che è anche modalità di lavoro. Tutto sta nel non relegarsi in una sorta di superiorità, che in qualche modo distrugge la società e impedisce la comunicazione e il trasferimento di cultura: quella promozione di vera cultura che, diversamente, non sarebbe attuabile.

Condivido, quindi, innanzi tutto lo spirito di questo disegno di legge. Mi riservo eventualmente di presentare degli emendamenti sulla base di quanto appena detto e mi associo, con le dovute distinzioni del caso, alle osservazioni svolte dal relatore Lombardi Satriani.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ritengo che il parere «sostanzialmente favorevole» pronunciato poc'anzi dal relatore nasconde delle perplessità, confermate peraltro dalla sua richiesta di modificare alcune parti del disegno di legge. La posizione del relatore mi stimola a esprimere sin da oggi alcune critiche non tanto dirette all'articolo 2 (che magari rappresenta la parte più significativa – forse l'unica – di questo disegno di legge), teso a portare da 10 a 20 miliardi annui il contributo

alla diffusione della cultura scientifica, inizialmente previsto in 35 miliardi.

Altri aspetti del provvedimento suscitano invece forti perplessità. Innanzitutto l'articolo 1: mi sono procurato il testo della legge 28 marzo 1991, n. 113, per vedere quali fossero i presunti «difetti» sostanziali; mi chiedo, infatti, se sia realmente migliorativa la formulazione del capoverso 1 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame che, sostituendo l'articolo 1 della legge n. 113, dove si faceva riferimento alla «diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti», introduce la dizione di «cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate». Ebbene, credo che il riferimento alla cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti fosse ben più esaustivo e pertanto sarebbe stato preferibile conservarlo. Rilevo anche l'aggiunta della parola «promuovere» alla parola «favorire» che può trovarmi d'accordo, pur considerato che quando si favorisce si promuove anche.

Se dunque le modifiche alla legge n. 113 dovevano essere di così scarso rilievo, sarebbe forse stato preferibile con un unico articolo rifinanziare la legge del 1991: la questione sarebbe stata chiara ed avremmo tranquillamente aderito ad aumentare il finanziamento, anche con gli annessi e connessi a cui poi farò riferimento.

Un punto che mi lascia molto perplesso, specie in questa fase storica per la Pubblica istruzione (ma non solo per essa) in cui parliamo di autonomia scolastica e quindi anche di rapporti con altri enti (compresa l'università), è rappresentato dalla lettera *f*) dell'articolo 1, in cui si afferma che il Ministro adotta iniziative volte a «promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado» (qui credo che ci sia già qualche antinomia con il Ministero della pubblica istruzione) «anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici» (alla faccia dell'autonomia delle singole scuole: è evidente che nell'autonomia è compreso il tutto) «e di strumenti multimediali». Mi sembra che tale aggiunta sia il frutto di una proposta emendativa approvata alla Camera e che quindi non fosse presente nel testo iniziale presentato dal deputato Ruberti...

MELE. Perché ha detto poc'anzi che trova «antinomia», senatore Asciutti?

ASCIUTTI. Trovo antinomia perché quando diamo ampia libertà e autonomia alle istituzioni pubbliche...

MELE. Ma l'autonomia deve essere anche promossa!

ASCIUTTI. Certamente, ma affermare che «il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione adotta...» è cosa ben diversa dal fatto che sia l'università a promuovere qualcosa nei confronti della scuola secondaria!

Comunque, potremo tornare su questo punto quando entreremo nel merito specifico delle questioni in sede di esame degli emendamenti; mi limito per ora a fare una «carrellata generale», magari tralasciando qualcosa.

Un altro aspetto che mi lascia, se non altro, perplesso è che i cinque poli centrali di ricerca dell'istituendo sistema nazionale (non entro nel merito della scelta, me ne guardo bene), individuati dal testo inizialmente presentato, che fissava anche la quota dello stanziamento globale ad essi destinata, sono stati «cassati», non sono stati più individuati e ora l'articolo 3 al nostro esame si limita a destinare, con riferimento ai 20 miliardi previsti all'articolo 2, «almeno il 60 per cento» (quando si usa un'espressione del genere mi preoccupa, perché non c'è una posta fissa) annualmente al finanziamento ordinario (e quando ci si riferisce al finanziamento ordinario mi spavento) di enti, fondazioni, strutture e consorzi, senza alcuna ulteriore specificazione. Ritengo che dovremmo approfondire l'esame di questo punto, perché non vorrei che alla fine dovessimo mantenere dei «carrozzoni» sostenendo la spesa per stipendi, affitti, bollette telefoniche, e così via.

Come ho già detto, il progetto di legge originario individuava cinque poli di ricerca; la formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati è invece eccessivamente generica. Sarebbe opportuno specificare di quali enti si tratta per garantire che i finanziamenti siano realmente destinati a progetti volti ad incentivare e a promuovere la cultura scientifica.

Per quanto riguarda l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, prevista all'articolo 5, nel parere espresso dalla 1^a Commissione è sollevata una questione reale: occorrerebbe valutare la congruenza del nuovo apparato amministrativo con quanto previsto nei provvedimenti di attuazione della delega legislativa sulla riforma dell'amministrazione centrale dello Stato.

La velocità dell'*iter* del disegno di legge garantita al Senato induce a pensare che il Governo e la maggioranza lo considerino fondamentale per l'università e la ricerca scientifica. Personalmente ritengo che l'esame del provvedimento rappresenti una perdita di tempo: trattandosi dell'aumento di un capitolo di spesa, sarebbe stato più corretto approvare un disegno di legge composto di un articolo unico, volto a rifinanziare la legge n. 113 del 1991.

RESCAGLIO. Il disegno di legge al nostro esame apre un capitolo diverso nella realtà della ricerca scientifica e della sua divulgazione. Sebbene alcune disposizioni richiedano una migliore specificazione ed un maggior coordinamento, la proposta normativa è di ampio respiro. Se pensiamo alle difficoltà in cui versano le istituzioni scolastiche e alla scarsità di mezzi per promuovere una ricerca scientifica coordinata, è evidente che il disegno di legge merita attenzione.

L'articolato presenta certamente dei limiti e delle imprecisioni: mi riesce difficile, ad esempio, individuare l'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, menzionato al capo-

verso 1 dell'articolo 1. Dovrebbe essere chiarito se vi è un coordinamento tra la dimensione scientifica e quella umanistica.

Anche con riferimento alle iniziative volte ad incentivare le attività di formazione e aggiornamento professionale, è doveroso un ulteriore chiarimento. Esistono infatti da decenni ordini professionali che svolgono, di fatto, compiti di aggiornamento costante. Il disegno di legge ha un obiettivo che non è di poco conto: istituire un coordinamento con gli ordini professionali che promuovono, annualmente, corsi di aggiornamento.

Apprezzo la novità, alla lettera *f*) dell'articolo 1, rappresentata dall'impegno a sviluppare un'efficace didattica della storia della scienza. In Germania, l'insegnamento di questa disciplina è diffuso; in Belgio, si insegna addirittura storia della medicina. Gli studenti della scuola secondaria del nostro paese conoscono, invece, la scienza sotto il profilo della ricerca sperimentale, ma ignorano la storia delle idee, la storia della conoscenza. È dunque significativo l'intento di promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado. A questo proposito, desidero richiamare l'attenzione del Sottosegretario sul fatto che nei licei scientifici l'informatica applicata alla matematica è ancora insegnata in via sperimentale; sarebbe opportuno che diventasse materia ordinaria d'insegnamento, cioè curricolare.

Le disposizioni in esame omettono un riferimento ai corsi di aggiornamento degli insegnanti. Non so quanti siano i docenti appassionati alla ricerca scientifica, all'interno delle istituzioni scolastiche nelle quali questa dimensione è prioritaria. Suggestisco di rendere obbligatoria, come in Germania, la frequenza di corsi di aggiornamento annuali per tutti gli insegnanti che si occupano di discipline scientifiche. L'aggiornamento potrebbe essere curato dai singoli istituti, con la partecipazione diretta degli insegnanti, e concludersi con la presentazione di relazioni.

Considero importante la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici. Giudico interessante la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con altre amministrazioni dello Stato, con le università e con altri enti pubblici e privati. Il riferimento ai privati mi pare molto significativo e potrebbe rinviare ad una collaborazione diretta con le fondazioni che svolgono ricerche attinenti le attività industriali di notevole consistenza, come quelle della Fiat.

Formulo l'auspicio che il Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, sia costituito, prioritariamente, da uomini di ricerca, anziché da funzionari ministeriali, cioè da persone che, avendo maturato esperienze nell'ambito della scuola superiore e dell'università, siano sensibili alle finalità del disegno di legge e sappiano fornire un contributo efficace per la sua applicazione.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei richiamare anzitutto il precedente della proposta normativa in esame, la legge 28 marzo 1991, n. 113, che fu un provvedimento all'insegna dell'ambiguità e quindi dell'equivoco. I promotori di quell'iniziativa si proponevano molto probabil-

mente un obiettivo identico a quello che si intende conseguire oggi con il presente disegno di legge: sostenere la diffusione della cultura nel senso specifico e quindi restrittivo della parola.

Il primo firmatario del disegno di legge n. 3836 è l'onorevole Ruberti, di cui conosciamo la storia culturale e scientifica, l'impegno per una concezione della cultura scientifica come tendenziale mentalità di massa. Tale circostanza documenta che la proposta in titolo è volta a correggere quanto di ambiguo vi era nella legge del 1991.

Allora si voleva parlare della cultura scientifica in senso specifico, ma si finì per intendere questa come qualcosa che non escludeva gli aspetti umanistici della cultura, e quindi sostanzialmente ci si trovò frustrati nei propri intendimenti. Questo disegno di legge credo che serva a compensare tali frustrazioni.

Detto questo, però, dobbiamo anche rilevare che quel disegno di legge e quella legge nelle loro intenzioni frustrate e il presente disegno di legge nel suo intendimento di riparare agli effetti di quell'equivoco sono legati al grave limite della cultura italiana di non avere una chiara idea di cosa significhi scienza.

Posso benissimo sottoscrivere questo disegno di legge, in quanto rivolto ad una specie della cultura scientifica. Però chiedo al Governo che si faccia promotore di un altro disegno di legge volto a rispondere alle attese, alle aspettative di un'altra specie della cultura scientifica. Purtroppo in Italia siamo ancora abituati a confondere la retorica con la scienza umanistica, ma si tratta di cose profondamente diverse: voi tutti, che siete uomini di cultura, lo sapete meglio di me. In effetti confondiamo ancora la scienza con le cosiddette scienze esatte o empiriche.

Ma già nel 1911 l'ultimo grande pensatore europeo, Edmund Husserl, sosteneva che vi sono scienze che sono rigorose, *strenge Wissenschaften*, senza essere esatte. Questo è il punto della situazione. Vorrei capire, allora, perchè la cultura delle scienze di carattere umanistico in Italia debba essere abbandonata alla cultura giornalistica dei vari premi letterari, al finanziamento dei vari istituti di cultura diversamente produttivi e non debba esservi una provvidenza altrettanto precisa e mirata, quanto lo è per le cosiddette scienze esatte od empiriche, anche nei riguardi delle scienze umanistiche. I nostri umanisti del '500 ben sapevano che i saperi umanistici sono scienze. Se Melantone faceva studiare il greco, non lo faceva per puro amore del greco, ma perchè i grandi testi di medicina di quel tempo erano scritti in greco e quindi è un profondo interesse scientifico la conoscenza della cultura umanistica.

Oggi, per esempio, si parla delle scienze umane. Le scienze umane sono autentiche scienze, le quali tuttavia hanno metodologie profondamente diverse dalle cosiddette scienze di carattere astratto. Basti pensare alla profonda trasformazione che hanno avuto le scienze linguistiche dalla fine del '700, da Humboldt fino a noi e alle profonde trasformazioni che lo strutturalismo ha suscitato nei saperi intorno all'uomo, come nella etnologia e nella storia. Non possiamo certo dimenticare che cosa abbiano significato le *Annales* in Francia rispetto alla tradizione storiografica dello

storicismo classico. Tale tradizione, pur avendo una forte componente di carattere scientifico-filologico, aveva al fondo un grande interesse di carattere genericamente politico, e quindi sostanzialmente retorico. Quando parlo di retorica non offendo la retorica, che è la tecnica del persuadere e quindi appartiene alla scienza politica; ma quando noi parliamo in generale delle scienze umane parliamo di scienze che non sono esatte e tuttavia sono rigorose.

Per fare un altro esempio, le scienze economiche, dalla fine del '700 in poi, hanno avuto una straordinaria evoluzione di carattere metodologico e – lasciatemi dire – di carattere «tecnico». La «tecnica» non si riduce alla costruzione e all'uso delle macchine: secondo l'etimo greco, la *τεχνη* è «il saper modificare la realtà».

Diciamo subito che sia la legge precedente che questo disegno di legge sottintendono una cosa che in parte è vera e in parte è falsa. È vero che la scienza, nel senso delle scienze positive o positivamente intese come scienze esatte o come scienze empiriche, è molto poco diffusa nella conoscenza di massa: c'è una profonda ignoranza collettiva e la conoscono soltanto gli specialisti come il collega Lorenzi; gli altri (per lo meno io) ne sanno ben poco. Però è falso ritenere che di fronte alla ignoranza delle scienze di carattere esatto o empirico vi sia viceversa una diffusa consapevolezza dei saperi umanistici. Ciò non è vero perché anche qui, salvo gli specialisti, che cosa siano le scienze umanistiche tutti credono di saperlo, ma è un'informazione profondamente approssimativa e sbagliata.

Allora, se sento l'esigenza di una diffusione – come è necessario in una società avanzata di carattere democratico – della cultura di carattere scientifico nel senso «tecnico», sento altrettanto il bisogno di una diffusione sistematica della cultura delle scienze di carattere latamente umanistico (da quelle storiche, alle psicologiche, alle sociologiche e a tante altre).

Sarei dunque d'accordo nel sostenere questo disegno di legge, a condizione però che accanto a questo se ne facesse un altro che avesse come obiettivo il sostegno rigoroso della diffusione di una coscienza di massa delle scienze dell'area umanistica: questo è il punto della questione.

Comprendo quindi bene la differenza. Non è una differenza tra una scienza e una non scienza, ma fra due specie del genere scienza, rilevando che per di più una di queste due specie viene spesso confusa con la chiacchiera: qui in Italia abbiamo bisogno di bandire le chiacchiere e di andare al sodo. Come dicevano i grandi umanisti, non solo *verba*, certamente, ma anche *res*, ma neppure solo *res*, bensì anche *verba*.

Allora, se la impostiamo in questi termini, la questione assume un respiro ben diverso. Le perplessità che questo disegno di legge suscita in me dal punto di vista generale non sono legate al fatto che si finanzia e si sostenga la diffusione della cultura scientifica, tecnico-scientifica, ma al fatto che, mantenendo le distinzioni, destinando un provvedimento specificamente alla scienza nel senso più comune della parola, ci sia un altro

provvedimento altrettanto specificamente ordinato a quell'altra dimensione della scienza, finora ignorata o confusa. È questo il punto della questione.

Venendo poi ad alcune osservazioni particolari, noto che vi sono (per esempio, all'articolo 1) alcuni punti che non possono non suscitare qualche osservazione e soprattutto qualche interrogativo, come il mito delle «città-centri delle scienze e delle tecniche»: le «città-scienza»! Cosa sarebbero le città-scienza? Perché qui non si parla di una determinata città-scienza, che può essere il nome proprio di un'iniziativa, ma di un genere di enti che sono – per l'appunto – le città-scienza. Vorrei sapere dai proponenti di questo disegno di legge cosa siano le città-scienza!

Così come vorrei sapere, circa l'articolo 5 (salto una serie di altre questioni, anche perché ci hanno già chiamato ad intervenire nella seduta in Aula), cosa significhi, in questo comitato presieduto dal Ministro – per esempio – la presenza di un rappresentante della Conferenza dei rettori, visto che tale consesso è un'associazione privata (anche se negli ultimi tempi ha avuto qualche rilevanza da un punto di vista normativo, tale rimane) ed ha il nobile intento di presiedere, attraverso la concertazione dei vari rettori delle università italiane, all'organizzazione delle università: però qui non si tratta di organizzare le università, ma di diffondere la cultura scientifica!

Mi riservo, dunque, eventualmente nel prosieguo della discussione, in sede di esame degli emendamenti, di integrare il mio intervento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

